GIAN LUIGI BARNI

LE CLASSI DOMINANTI NELLA RIVIERA ORIENTALE E L'ESPANSIONE DEL COMUNE DI GENOVA

Gian Luigi Barni non potrà rileggere stampato questo suo contributo alla "Storia dei Genovesi" nè spulciare bonariamente sorridendo, come era suo costume, gli errori del proto: è mancato agli studi ed agli amici il 26/11/1981. Siano queste pagine testimonianza di riconoscente ed affettuoso ricordo.

Delimitare quali fossero le classi dominanti nella riviera di levante non è facile, bisognerebbe anzi tutto chiarire che cosa intendiamo per classe dominante nel Medioevo poco dopo il mille e fin all'inizio del secolo XIII quando Genova fa valere la sua piena egemonia.

L'assunto parrebbe semplice se accettassimo la tradizionale divisione di quella società in *oratores*, coloro che pregano e quindi la classe ecclesiastica e religiosa, in *bellatores*, cioé i combattenti che avrebbero dovuto battersi in difesa della Chiesa, dei poveri, delle vedove e degli orfani, i *laboratores*, cioé soprattutto i contadini che dovevano faticare per dar da mangiare alle altre due classi non produttive.

Ma le cose non erano così semplici e particolarmente non lo erano in Italia: non si può infatti qui trascurare l'origine e l'esistente del comune, che diverrà città-stato, tipica istituzione italiana, dovuta ad una serie di motivazioni che non è qui il luogo di esaminare. Si trattava di una situazione che poteva fare — e faceva — effetto su chi proveniva dal di là delle Alpi, dove un regime feudale sussisteva ancora nella sua forma e nella sua sostanza.

Esempio tipico di ciò è quanto scrive Ottone di Frisinga, cronista imperiale, trattando della prima discesa in Italia di Federico I di Svevia, il Barbarossa: egli, infatti, — quasi con una certa sorpresa — annotava:

"*in civitatum quoque dispositione ac rei publicae conservatione antiquorum adhuc Romanorum imitantur sollertiam. Denique libertatem tantopere affectant ut potestatis insolentiam fugiendo consulum potius quam imperantium regantur arbitrio.*

Cumque tres inter eos ordines, id est capitaneorum, vavassorum, plebis, esse noscantur ad reprimendam superbiam non de uno, sed de singulis predicti consules eliguntur, neve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis variantur. Ex quo fit ut tota illa terra inter civitates ferme divisa, singulae ad commanendum secum diocesanos compulerint, vixque aliquis nobilis vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis sane non sequatur imperio"(1).

Per Ottone dunque la situazione italiana era caratterizzata soprattutto dal fatto che i signori feudali, salvo qualche *nobilis vir magnus*, erano caduti sotto il controllo della città, dove rappresentanti delle diverse classi sociali detenevano il potere.

Anche per Genova e la Riviera di Levante, per cercare di conoscere la classe dominante, non si può fare a meno di tener presente questa situazione. Del resto il nostro esame dovrà proprio basarsi su quei documenti che ci mostrano il contrasto tra la tendenza espansionistica di Genova e la lotta per la difesa dei propri diritti e privilegi da parte di coloro che rappresentavano ancora la tradizione feudale.

E Genova ricorreva ad ogni forma di lotta, dallo scontro armato, alle trattative, alla manumissione di servi, gesto che potrebbe parere fondato sul cristiano senso di umanità, mentre nel suo fondo ha un chiaro aspetto politico-economico. Esempio — anche se fuori geograficamente dal territorio da esaminare - quel che avvenne con Guglielmo da Carmandino, il visconte Boterico e Guglielmo Monticello nel 1166 per il tradimento compiuto col consegnare il castello di Parodi al marchese di Monferrato: in questo caso i Consoli di Genova decisero, tra l'altro, *humanitatis intuitu et libertatis favore nec non odio ipsorum sceleratorum* che tutti i loro servi e le loro serve fossero dichiarati liberi; con un tal provvedimento si sottraevano braccia ai signori, inoltre questi servi liberati da ogni vincolo avrebbero senza dubbio cercato rifugio a Genova e in tal modo i Genovesi avrebbero trovato braccia disponibili per i lavori più pesanti a poco prezzo(2).

Bisogna tener presente che nella Riviera di Levante — la quale, secondo noi, può essere vista da Lerici a Sori — Genova non trovò l'opposizione dei grossi centri, quale invece incontrò nella Riviera di Ponente: l'osso più duro furono i Fieschi quali conti di Lavagna e negli altri loro rami; invece i signori di quelle terre situate più a levante non disponevano certamente di mezzi

economici e di forze militari tali da poter opporsi all'abile espansionismo di Genova, ormai commercialmente in sviluppo.

E' opportuno poi considerare che nella società ad ordinamento feudale si trova frequentemente un intrecciarsi di diritti e di privilegi di individui diversi sullo stesso bene, il che a qualcuno potrà parere strano. Se per il diritto romano era inconcepibile pensare a due *dominia* sulla stessa cosa il concetto giuridico germanico donde proviene il feudo con il suo complesso e definitivo ordinamento di *Gewere*, ciò accettava senza difficoltà. Si potevano cedere diritti, ma trattenerne per sè altri, distinguere concessioni provenienti dall'impero o da un signore superiore o dal vescovo o anche da un Comune. Quindi la formula *salvo honore* del concedente è frequente e rispecchia il diritto-dovere che il feudatario investito non intendeva cedere a quel rapporto di fedeltà personale che caratterizzava il rapporto feudale. E ne vedremo esempi. Giocano pure – sia pure in subordine gli *homines* (talvolta i *burgenses*), che, se pur inquadrati nell'ordinamento feudale, avevano una loro capacità giuridica e spesso una loro organizzazione a comune che si affiancava al signore limitata da costui e non di rado con costui in contrasto. Sono rapporti che talvolta restano difficili da identificare e che non si intonano col nostro modo di pensare

Certamente salvo in qualche raro caso si presentano qualche difficoltà nello stabilire quale in realtà fosse la classe dirigente, la classe che deteneva il potere, nel senso inteso da noi, nella Riviera di Levante, dato che proprio verso il XII secolo assistiamo all'affermarsi della forza centralizzatrice di Genova e al progressivo decadere del potere feudale: potere che ormai – malgrado gli sforzi legittimisti di Federico I di Svevia – non si basa tanto sul diritto, quanto sulla capacità di determinate famiglie (veri e propri clan) di tenere con abilità personale la possibilità di direzione e di comando, il che garantiva una sicurezza e una certezza economica oltre che politica.

Il feudalesimo fu – in una certa epoca – un modo di gestire lo Stato, ma era un sistema che ormai, in Italia, anche per ragioni geografiche, aveva fatto il suo tempo; l'Italia, terra di città, vedeva svilupparsi il sistema comunale, che, pur basandosi in origine sulle famiglie nobili (spesso affiancate al vescovo) o su famiglie borghesi ricche e potenti, aveva però bisogno di garantirsi sicurezza e respiro sul territorio circostante, sia per assicurarsi il necessario vitto entro le mura, sia per assicurarsi quelle

vie di comunicazione che erano le arterie del suo benessere. Una cerchia di piccoli signori di campagna che minacciassero il Comune dal di fuori non era accettabile, di qui la necessità di legarli a sè; se si trattava poi di grossi feudali allora si poteva anche ricorrere alla guerra.

Genova si trovava in una situazione particolare, in quanto i signori feudali dai quali poteva essere minacciata non avevano nè la vocazione né la possibilità di controllare il mare e dovevano quindi basarsi su un'economia agricola montana non certamente ricca. E noi vedremo come molti di questi signori che avrebbero dovuto essere la classe dominante, accettarono di abitare in Genova, di giurare la Compagna, di divenire *cives ianuenses*, di accettare di occupare cariche nel Comune stesso. Era un vero e proprio fenomeno di inurbamento dovuto anche alle possibilità economiche nuove che la città offriva a questi signori; non più il tributo feudale di... una spalla di porco, ma la possibilità di trafficare e di arricchirsi. Una nuova mentalità per un nuovo mondo, per una nuova società.

La "classe dominante" per la dialettica stessa insita nel sistema — e propria della storia — aveva dato tutto quello che poteva ed ora si trovava ad entrare — forse senza accorgersene — in un mondo che stava cambiando.

Un esempio di contrasto di giurisdizione può essere quello che mise nel 1161 di fronte Rolando Avvocato (vantava il suo titolo come derivante ancora la concessione dell'arcivescovo milanese, che fu, come ben si sa, detentore delle pievi di Recco, Camogli, Rapallo e Uscio) e l'abate di S. Fruttuoso: era avvenuto che Rolando andando a caccia aveva catturato alcuni falchi nei boschi di Portofino provocando la reazione dell'abate di S. Fruttuoso che ivi vantava il diritto di caccia e di "falconeria"(3): e il condannato fu proprio Rolando.

Un'altra situazione del genere si trova del 1204: era avvenuto nel territorio della *advocatia* (cioé in quel territorio delle quattro pievi milanesi che gli arcivescovi di Milano avevano a suo tempo infeudato ad "avvocati"(4)) un omicidio e gli amici dell'ucciso avevano fatto ricorso a Guifreoto Grassello podestà di Genova per avere giustizia, ma a questo ricorso si oppose Giovanni Avvocato sostenendo che il Comune di Genova non poteva intromettersi nei casi di omicidio avvenuti in quel territorio, in quanto di sua competenza. Il podestà volle meglio conoscere la situazione di diritto: Giovanni Avvocato si rifece

ancora all'investitura feudale concessa ai suoi antenati dall'arcivescovo milanese; Genova rispondeva che in quel territorio il Comune aveva il *consulatus* (cioé il diritto di nominare i consoli locali), esigeva il frodo, chiamava gli uomini nell'esercito e per privilegio imperiale aveva la piena giurisdizione *et mixtum imperium et quasi merum* per qualsiasi reato. Il causidico Giacomo de Vistarino che era stato incaricato di dare il suo parere, si espresse dicendo che Genova aveva pienamente diritto di intervenire e procedere nel caso prospettatogli(5).

E' indubbio che la "classe dominante" in quel territorio era rappresentata dalla famiglia degli Avvocati che poteva vantare diritti risalenti a secoli addietro, diritti che evidentemente erano stati riconfermati da Federico I di Svevia nella revisione degli *iura regalia*, ma la realtà delle cose faceva sì che la forza di Genova e anche i privilegi imperiali di carattere generale di cui la città godeva, prevalessero su una situazione particolare.

E già che parliamo dell'*advocatia* è forse opportuno vedere cosa avveniva a Recco. Nel 1147 qui ancora troviamo uno degli Avvocati e cioé quel Rolando già visto(6); costui si era fatto consegnare quattro spalle di carne dagli uomini di Recco *qui sunt de quarterio comunis*, ma i Consoli di Genova, Ansaldo Mallone e Guglielmo Niger, ne ordinarono la restituzione, rifacendosi ad una precedente sentenza pronunciata dai consoli passati. Pare però che Rolando non si rassegnasse alla situazione che veniva ormai creandosi e che limitava gli antichi diritti: nel 1162(7) i consoli genovesi Filippo di Lamberto, Marchese de Volta, Guglielmo Cigala giunsero a sciogliere dai vincoli di *arimannia* tutti gli uomini di Recco abitanti nel quartiere a ponente del torrente, detto *quarterio comunis*.

E qui sarà necessaria una breve nota. Come tutti sanno l'arimannia(8) era stata originariamente un insediamento di uomini liberi longobardi posti in posizioni strategicamente importanti; gli arimanni avevano terre per pascolare i cavalli ed erano particolarmente tenuti a prestare servizio militare. In realtà coll'istituirsi del sistema politico feudale l'arimannia era divenuta un'imposta, si trattava del censo personale e reale che i signori riscuotevano dagli abitanti dei loro domini in segno di potere. Ciò ben si vede nella costituzione di Federico I di Svevia(9) dove si legge: "*Regalia sunt haec. Arimannie, vie publice, flumina navigabilia...*", il cronista Rahewini poi nell'illustrare i provvedimenti presi a Roncaglia dall'imperatore aggiungeva: "*nec de terra*

tantum, verum etiam de suis propriis capitibus census annui redditionem"(10).

L'arimannia era dunque divenuta un'imposta da pagarsi dai "sudditi" al titolare di tale diritto; la pretesa dell'Avvocato era però respinta, almeno per quella parte degli abitanti di Recco che stavano *citra aquam*. E forse val la pena di rammentare che ciò avveniva nello stesso anno nel quale il Barbarossa sconfiggeva e radeva al suolo Milano affermando la sua supremazia sui Comuni, almeno per il momento.

Nel caso del 1204 abbiamo visto che Genova estendeva ormai le sue pretese sull'intera *advocatia*. Gli Avvocati, che indubbiamente nel loro territorio facevano parte di quella che giustamente possiamo chiamare "classe dominante", vedevano col passar di pochi anni sgretolarsi i propri *iura* di fronte all'avanzare di Genova verso la zona orientale della Riviera.

Ma proprio in queste zone vi era una potenza colla quale bisognava fare i conti e che non fu facile ridurre ad obbedienza sicura; si trattava dei Fieschi nei diversi rami familiari, e soprattutto nella loro posizione giuridica di conti di Lavagna. Siamo in questo caso proprio di fronte ad un vero clan "dominante" che aveva forza, volontà e capacità di resistere anche ad un Comune come Genova, sia sfruttando la situazione locale, sia servendosi di alleati quali ad esempio i Malaspina, dotati di ricchi feudi che quasi accerchiavano Genova stessa.

Già tra il 1110 e il 1113 uno scontro era avvenuto ed i Genovesi avevano occupato il castello di Lavagna e di Pedenzuca perché "*domini eorum Ianuensibus resistebant*"(11); fu lo stesso momento in cui *ad honorem civitatis Ianue* i consoli Guglielmo Bufeita maggiore, Guido de Rustico de Rivo, Gandulfo Rufo e Guiso Spinola facevano costruire il *castrum* di Portovenere, base avanzata della Repubblica. Si doveva poi essere giunti ad un accordo coi conti di Lavagna e nel febbraio 1128 pareva che tutto andasse bene se *in palacio episcopi* (e anche questo particolare è da notare) i consoli di quell'anno stabilivano che *Albertus comes et Opizo frater eius et nepotes et Armanus et frater eius et Obertus et frater eius et Corvulus et Falco et Johannes Bicco et Jordanus* da quel momento non dovessero pagare altro gravame se non ciò che erano soliti dare *pro communi Janue*(12), il che ci richiama ancora le parole di Ottone di Frisinga, sopra ricordate, riguardanti la soggezione di *domini* alle *civitates*: anche il dare semplicemente *dacitam* a

Genova era, in certo qual senso, accettare un rapporto di vassallaggio con la città dominante.

Ma l'accordo durò poco; probabilmente i *Lavanini* (come vengono chiamati) presero respiro per poter reagire alla loro non gradita situazione, tanto che nell'aprile dello stesso anno i consoli di Genova, Guiscardo, Guglielmo Piper, Otto Gontardo dichiararono nullo il precedente decreto di esenzione fiscale(13): l'orgoglio di classe dominante, l'orgoglio di una tradizione nobiliare, l'orgoglio del loro potere signorile prevalsero, nei conti di Lavagna, sulla convenienza di un accordo con una città vista certamente con poca simpatia e come minacciosa per l'effettiva signoria sulle loro terre.

Quattro anni più tardi, nel 1132, secondo gli Annali genovesi(14), i *Lavanienses* fecero guerra a Genova (ma rammentiamo che chi scrive, Caffaro, era un genovese) sicchè i consoli genovesi si portarono allora coll'esercito a Lavagna e *devastationes multas ibi fecerunt*. La forza militare entrava in gioco contro i vicini pericolosi ed infidi, che coi loro possedimenti bloccavano non solo la via verso Sestri, ma anche quelle che portavano al di là degli Appennini, dove vi erano sedi di mercati assai importanti per Genova, la quale già si affermava nel settore commerciale.

Nella guerra contro i conti di Lavagna vennero coinvolti nel 1132 anche i da Passano, Rollando e Rustico, tanto che uno dei figli di Rollando e uno dei fratelli di Rustico dovettero accettare di proclamarsi *homines ligii de commune Ianue* contro *omnes homines*; si trattava di un giuramento di vassallaggio più rigido di quello normale ed abituale e infatti, mentre quei due erano *ligii* Rollando e gli altri suoi figli, come Rustico e gli altri suoi fratelli, giuravano soltanto fedeltà al Comune di Genova *salvis: fidelitatibus quas factas habent suis senioribus*(15) Genova, quindi, per costoro riconosceva la validità dei giuramenti vassallatici fatti precedentemente; è uno di quei molti casi che dovevano dare campo a sottili disquisizioni ai giuristi feudisti a proposito dei molteplici giuramenti fatti da un vassallo a signori diversi, giuramenti che avevano a base l'interesse economico e che dimostravano la decadenza dell'originario ordinamento feudale. L'impegno assunto dai due vassalli ligi era di servire a loro spese una volta all'anno nelle imprese militari di Genova con quattro *milites* e venti arcieri e di prendere parte alla guerra contro i conti di Lavagna. Rollando e Rustico dovevano invece dare in

garanzia al Comune di Genova tutto ciò che possedevano in Levanto e Moneglia. Genova a sua volta dava *in feudum* ai da Passano *castrum et curtem Frascarii*, il che, se era per i da Passano forse economicamente vantaggioso, li legava ancor più alla città dominante. Contro i da Lavagna, nel 1132, Genova ricorse anche al marchese Opizo Malaspina[16] dandogli — per quel che ci interessa — in feudo la terza parte delle terre possedute dai conti di Lavagna in Sestri, Lavagna ed altre pievi ed impegnandosi, a non far pace o tregua con i detti conti senza il consenso del Malaspina. In quel momento bisognava battere i da Lavagna, si sarebbe poi visto cosa fare coi Malaspina, forse ancor più potenti e pericolosi dei di Lavagna stessi. Ad ogni modo anche per Genova era impossibile concepire una politica che non rientrasse nella visione di una società feudale, nella quale i *domini* erano la palese espressione della classe dominante.

La guerra proseguì fino al 1133 quando i Genovesi distrussero i castelli dei conti di Lavagna, obbligando costoro alla pace ed a porsi *in mercedem* dei consoli di Genova[17].

La guerra doveva aver colpito duramente le disponibilità dei conti di Lavagna o almeno di una parte di essi; infatti nel 1138[18] il conte Opizo, Ugolino, Ribaldo, Girardo Scortia, Rufino, Obertino de Pagano, col figlio Martino, Tedisio e Stefano figli di Opizo, il conte Oddone e Armanino figlio di Armano giuravano di essere abitatori della città di Genova *secundum usum et consuetudinem* degli altri cittadini e giuravano anche la Compagna, dichiarando, ciascuno di essi "*ego nullam pecuniam habeo neque castellum neque terram neque etiam ulla securitas mihi inde facta est ut habere debeam*". Possiamo quindi ritenere che il giuramento in favore di Genova fosse anche visto come una soluzione per uscire da una situazione economica gravosa.

Nello stesso anno Genova stabiliva che i detti conti di Lavagna dovevano abitare in città almeno due mesi all'anno, togliendoli in tal modo per quel periodo dalle loro antiche terre e sperando di impedire il risorgere di nostalgie e manovre revansciste[19]; anzi per facilitare questa loro residenza urbana i consoli del 1139[20] comprarono dai fratelli Barca un'area di terreno *infra civitatem* e la diedero ai figli di Rubaldo, di Pagano e di Girado versando inoltre a Guglielmo Barca e ad Elia 124 lire di *denariorum brunetorum* per ivi costruire una casa. Non tutti i da Lavagna avevano lasciato le loro terre, ma un'incrinatura —

più o meno persistente — si era creata e Genova poteva guardare speranzosa verso Levante.

Anche i figli di Rolando e Guido da Passano nello stesso anno ebbero in dono dai consoli una casa in Genova (col divieto di venderla o darla in pegno a chiunque), ma la motivazione era ben diversa; "*quod Rolandus de Passano et Guido et filii eorum in amore et servitio comunis Ianue semper remanserunt et ab hinc manere desiderant*(21)". Qui si trattava di un riconoscente premio, mentre per i Lavagna si trattava di tenerli sotto controllo. Ad ogni modo gli uni e gli altri avevano sopra di loro l'occhio attento del Comune di Genova.

Abbiamo più sopra visto che il comune di Genova aveva eretto un castello a Portovenere, ma ciò evidentemente non era sufficiente per gli scopi che Genova si proponeva; bisognava controllare almeno in parte il territorio attorno, che era dei signori di Vezzano; costoro dunque (e cioè Grimaldo di Vezzano per sè e per suo figlio Guiscardo, Berengario, Enrico e Guglielmo fratelli, e Alberto, Girardo, Guido, Lombardo per sè e per Bertoloto, Salvatico per sè e per Baiardo e Raffa Ruffus per sè, per suo padre e per Oberto suo fratello, cedono nel 1139 metà di Portovenere(22), nonché un'ampia zona di terra tutt'attorno; con un atto analogo sempre del 1139 nel quale essi non si definiscono *domini*, bensì *nos homines de Vezano*(23); i da Vezzano inoltre si impegnano ad aiutare Genova *contra omnes homines* a ricuperare detti beni in Portovenere se, per qualunque motivo, Genova li avesse perduti; per di più avrebbero partecipato alla lotta — e si specifica in quanti — allorché Genova avesse fatto guerra da Monaco fino a Pisa e da Gavi fino al mare(24). A sua volta il *populus Ianuensis* prometteva ai figli di Amalfredo, di Enrico, a Grimaldo e ad Opizo e ai figli di questi di mantenerli anche col proprio aiuto, nel possesso pacifico di Campiglia e di tutte le terre a loro ancora soggette e che non erano comprese nella cessione fatta al Comune di Genova(25).

Nel quadro di questi intricati rapporti (che sono da considerare sempre in un sistema sociale — quello feudale — che il Comune non rifiutava come principio) merita attenzione la convenzione per un'alleanza difensiva ed offensiva tra Genova e i marchesi Guglielmo e Opizo Malaspina(26), i quali avevano interessi anche nella Riviera di Ponente; infatti Genova si obbligava ad aiutarli fino a Savona, Gavi e Parodi contro chiunque li minacciasse *excepto contra Romanum imperatorem*

— clausola abituale — e salvi gli impegni contratti coi da Passano e i da Lavagna. I due Malaspina però si impegnavano ad essere *habitatores Ianue* due mesi all'anno in tempo di guerra (alleati sì, ma da sorvegliare) e un mese all'anno in tempo di pace, nonché ad aiutare i Genovesi *contra omnes* — sempre eccettuato l'imperatore — e, per quanto riguarda Guglielmo, il Comune di Lucca, il vescovo di Luni e i da Lavagna per il periodo di tempo tra loro stabilito, e che non conosciamo; dopo quel termine anche Guglielmo sarebbe stato completamente al fianco dei Genovesi. Vediamo quindi rapporti di alleanza tra la città e i potenti Malaspina, limitata però dai legami che ognuno di costoro aveva con altri. Non è facile infatti nel medioevo trovare situazioni e rapporti chiari e semplici, come molti potrebbero pensare facendo mente ad un feudalesimo di maniera e... scolastico.

Portovenere, lo sappiamo, era castello di Genova e nel novembre 1141 vediamo che alcuni abitanti del luogo ricevevano dai consoli di Genova terre *ad laborandum et pastinandum*; nell'atto quegli abitanti vengono detti *burgenses*(27): un nuovo elemento sociale che avrebbe poi giocato nei rapporti tra dominanti e dominati, cioé *domini* e *subditi*, chiunque fossero.

Tornando ai conti di Lavagna, non tutti — lo abbiamo visto — avevano giurato fedeltà a Genova; un ramo di costoro, Teraldo e Arnaldo della Torre prestarono nel 1142 il seguente giuramento(28):

"*Ego in perpetuum, sine fraude et malo ingenio observabo omnia precepta que consules supradicti de Comuni qui modo sunt vel qui fuerint, mihi per se vel per suum certum missum preceperint*".

E' un giuramento assolutamente vincolante e che non avrebbe dovuto ammettere alcuna esclusione; ma si sa in qual modo giuramenti simili venissero allora osservati... e talvolta vengano osservati anche oggi.

Il dubbio di un'osservanza molto relativa ci viene da un documento del 1145, probabilmente del mese di luglio(29), nel quale vediamo i consoli di Genova ordinare a Rubaldo, Ottone, Girardo Scortia, Opizo, Stefano, Tedisio, Armano, Martino, Enrico, Oberto Bianco conti di Lavagna, non solo di mantenersi sempre fedeli a Genova, ma pure di non partecipare a macchinazioni per le quali Genova dovesse perdere qualche castello, di presentarsi al placito per decidere la questione di Monleone, di

non recar danno ad alcuna persona che, per le strade attraverso le loro terre, si recassero a Genova o ne tornassero, di non impedire ad alcuno *nisi sit servus vester* di portarsi ad abitare nei castelli genovesi di Rivarolo e di Sestri Levante; dovevano poi i detti conti ogni anno giurare la Compagna ed era loro vietato dare aiuto o consiglio ai da Passano, di nuovo in urto con Genova.

Il permettere ad uomini delle terre feudali dei da Lavagna di abbandonare le loro sedi per portarsi ad abitare a Rivarolo o a Sestri, dove essi sarebbero stati direttamente soggetti a Genova, ma liberi dai gravami imposti dal signore feudale, era anche un modo per aumentare la popolazione di quei castelli e togliere valide braccia ai conti di Lavagna: una politica che aveva a sua base — come sempre — l'aspetto e la concretezza dell'economia. I *burgenses* di Sestri e di Rivarolo diventavano così inoltre i difensori di quei *castra* e importanti pedine nell'espansione genovese.

Nello stesso luglio 1145 i conti di Lavagna prestavano il giuramento richiesto(30); in esso i "Lavagnini" dichiaravano anche di fornire combattenti e che *per mare vero in terram Christianorum et Sarracenorum ibimus ad nostrum dispendium in ordinamento consulatus Ianue* e concedevano al Comune di Genova di *facere collectam* a Lavagna e Sestri, salvo le loro persone e ventotto loro uomini i cui nomi vengono specificati. Anche in questo caso i da Lavagna escludono però di battersi contro quei signori *a quibus feudum tenemus*: il giuramento feudale di vassallaggio e di fedeltà personale, di fronte al *senior* prevaleva su tutto.

Nel giugno del 1145 i consorti della signoria di Levaggi(31) donavano a Genova in Levaggi, nei pressi di Borzonasca, un poggio con tanto terreno che permettesse e fosse sufficiente per la costruzione di un castello e un borgo con relativo fossato difensivo. il documento non ci dice il motivo di tale "donazione", ma è facile immaginare che dovesse trattarsi o di pressione da parte di Genova o di timore di fronte a signori più potenti e vicini, quali appunto i Fieschi di Lavagna. In effetti i consoli genovesi nel novembre 1145 investirono ai consorti sopraddetti in feudo il castello di Levaggi(32); in tal modo essi avrebbero potuto tenere il *castrum* mentre i Genovesi li avrebbero dovuti difendere in caso di attacchi; solo nei casi previsti dalla *Consuetudines feudorum* Genova avrebbe potuto togliere ai

signori di Levaggi il possesso di quel castello. Se per i signori di Levaggi era in quel momento un garantirsi una maggiore sicurezza contro i nemici, per Genova era un assicurarsi quello che i giuristi avrebbero definito *dominium eminens* e poter pretendere dai nuovi suoi vassalli tutti gli obblighi feudali abituali.

I signori di Cogorno (anch'essi del ceppo dei Fieschi) giuravano intanto la Compagna e l'*habitaculum* nella città di Genova, dove finirono coll'integrarsi(33).

Sempre nel 1145 i nuovi abitatori di Sestri Levante prestavano giuramento di fedeltà al Comune di Genova; riteniamo valga la pena di riportarne almeno una parte, ricordando che tale località, come Rivarolo, era ormai possesso di Genova dopo la cessione fatta da chi ne aveva precedenti diritti. Anzi, a tal proposito, sarà bene ricordare che il terreno sul quale venne edificato il castello di Sestri era stato ceduto dall'abate di S. Fruttuoso, Bonavilla, previo il consenso di alcuni suoi vassalli(34), però il Comune di Genova doveva dare in compenso alla abbazia di S. Fruttuoso di Capodimonte una libbra di incenso all'anno, mentre coloro che venivano ad abitare nell'*insula* di Sestri dovevano versare allo stesso monastero annualmente *nomine pensionis* due danari per ogni tavola di terreno su cui veniva edificata una casa e un danaro per ogni tavola di terra posta a vigna o ad altra coltura. Il monastero dunque aveva dei vassalli ai quali era tenuto a chiedere il parere prima di effettuare la cessione dei beni immobili. Ecco dunque, in questo quadro, il giuramento dei nuovi Sestresi:

"*Ego ab hac die in antea ero perpetim* (sic!) *habitator insule Sigestri, ita quod per singulum annum habitabo per sex menses in eadem insula et non ero in consilio neque in facto ut comune Ianue perdat castrum nec burgum insule... Ianuenses homines et res eorum in meo posse salvabo et usque ad medium ianuarium edificatam habebo domum in eadem insula... precepta que consules comunis Ianue, qui sunt vel qui fuerint, michi preceperint bona fide observabo, nisi fuerint contraria fidelitatibus dominorum meorum... Isti fecerunt hoc sacramentum, scilicet: Rolandus de Naxi, Obertus frater eius, Rubaldus de Naxi, Guastavinum, Cavaruncus, Obertus Cavarruncus, Capud Iudei, Cazaguerra, Lambertus, Robertus, Capherius, Berizo de Verzan, Lecalosus*"(35).

Per tutti costoro il nuovo rapporto con Genova non escludeva quello già esistente coi loro *domini*, ai quali restavano

almeno parzialmente legati.

Nello stesso 1145 giuravano, alle stesse condizioni dei conti di Lavagna, i signori di Passano(36), i signori di Lagneto che promettevano di far pace con i signori di Passano e di Nascio(37), i signori di Nascio che giuravano anche la Compagna(38).

Nel gennaio del 1150(39) Alberto de Salino e consorti nella signoria cedevano a Genova il castello di Teviggio *cum toto suo podio eiusdem castri* e prestavano poi giuramento di fedeltà *sicut bonus vasallus suo domino* impegnandosi a richiesta di Genova a consegnare il detto castello *guarnitum et scaritum* e far guerra secondo gli ordini dei consoli(40): anche in questo caso quei signori avevano riavuto il castello di Teviggio a titolo feudale.

Due atti riguardanti Lerici ci paiono interessanti per la nostra ricerca. Il primo è dell'aprile 1152(41), con esso i signori di Arcola e cioè Guilienzone di Arcola, Girardo e Butafava a nome anche di Pietro di Arcola, del figlio e del fratello di Ravacauli e Guirino e Guidoleto *investiverunt per feudum* Guglielmo Garrio e Giordano Bocca per cinque parti delle loro proprietà in Lerici, e fin qui tutto va bene, ma per compiere questa investitura feudale essi ricevettero ventinove lire di Lucca dal Comune di Genova. Se poi i Genovesi ivi avessero costruito un castello, i signori di Arcola dovevano riavere la metà delle cinque parti cedute, nonché della torre e della rocca. Come si può spiegare tutto ciò? Tentiamo di avanzare un'ipotesi: a Genova indubbiamente interessava poter avere un punto d'appoggio, una base, a Lerici, dato che già controllava Portovenere; il modo per raggiungere tale scopo fu quello di far investire di terre persone su cui evidentemente poteva contare, dai titolari dei beni e diritti nel luogo, compensando costoro economicamente, sicché il Comune di Genova non comparisse direttamente, il che avrebbe potuto far sorgere sospetti e provocare reazioni da parte dei confinanti. Il secondo atto è simile al primo e riguarda l'investitura a titolo feudale, da parte dei signori di Vezzano della quarta parte dei beni da loro posseduti in Lerici, ad Ido da Carmadino, contro il versamento da parte del Comune di Genova di dieci lire di Lucca(42); metà dei beni così ceduti sarebbero tornati in possesso dei da Vezzano, se i Genovesi avessero costruito in Lerici un castello.

Del resto come Genova si fosse — sotto molti aspetti — imposta sopra coloro che dovevano essere la classe dominante

della zona, appare nel patto tra i Pontremolesi e i Genovesi, allorché questi si impegnarono a far giurare i signori di Lavagna, di Passano e di Lagneto di mantenere libere e sicure da ogni molestia le vie che congiungevano Genova con Pontremoli(43); è indubbio che in tutto ciò giocava l'interesse economico di Genova, ma vi si palesa — come si disse — anche la sua — diciamo così — egemonia su quei signori che poteva ben considerare suoi vassalli.

Giuramenti di fedeltà del conte Martino di Lavagna col fratello Enrico (del ramo dei Bianchi), dei signori di Nascio (*ut bonus vassallus*), di Cogorno, di Vezzano, di Lagneto troviamo nel 1156(44), mentre Genova si impegna con costoro a mantenerli nel possesso dei castelli e terre che tenevano quali feudatari del Comune(45).

Nel giugno 1157 i conti di Lavagna giuravano di costituire nel loro contado la Compagna ed il consolato *in ordinatione maioris partis consulum comunis Ianue*: così pure i conti Enrico e Martino sopra ricordati con i signori di Nascio, Cogorno e Vezzano(46). Se non erriamo, ciò significava accettare la presenza politica di una nuova classe, quella che noi diremmo borghese, anche se sempre in condizione di inferiorità rispetto ai signori che rappresentavano tuttavia la classe dominante; accettare la costituzione della Compagna e del Consolato non doveva essere l'ideale di vita di quei signori, tanto che vien stabilito che se *aliqua de personis nostris* fosse stata eletta console, non avrebbe potuto rifiutare la carica: accedere ad una carica per elezione poteva parere assurdo a chi vantava propri diritti originari provenienti da fonti ben diverse.

Nel 1164 è Marchisino di Lorsica, che con atto steso a Monleone, cedeva al Comune di Genova *totum podium qui vocatur Ficarolo* a poca distanza da Lorsica(47): era un'altra strada che veniva così ad essere posta sotto il controllo di Genova. Facciamo notare che il consortile di tale *podium* era composto da ben diciasette titolari, il che può anche spiegare — almeno sotto certi aspetti — la cessione compiuta.

Che i rapporti tra Genova e i conti di Lavagna subissero alti e bassi è a tutti noto: Ed ecco che il 23 settembre 1166 Martino, Rufino, Arduino, Bertrame e Alberto Panello *comites de Lavania*, Tealdo figlio del fu Opizzo *comitis de Lavania* e Alberto figlio di Rubaldo giurano fedeltà *et fidam observantiam subiectorum* (qualcosa di più del vincolo vassallatico) nonché la

Compagna e accettano il *consulatus* secondo la volontà del comune di Genova. Parteciperanno inoltre alle guerre di Genova, salvo la fedeltà all'imperatore, ma escludono di combattere contro l'arcivescovo di Genova, il vescovo di Bobbio, i Malaspina, i signori di Gavi, i Cavalcabò, i Palavicini e il marchese Azzo di Verona(48), il che, tra l'altro, ci mostra quali ampi — anche geograficamente — rapporti e legami esistessero tra i conti di Lavagna, prelati e famiglie feudali potenti. Lo stesso giorno i consoli di Genova dichiarano esenti dalle tasse tutti quelli sopra indicati con i loro arimanni e vassalli: per quanto riguarda i consoli di Lavagna due sarebbero stati scelti *ex comitibus de Lavania* e due a piacimento dei consoli di Genova(49).

Il 4 agosto 1171 i signori di Passano restituirono al comune di Genova i castelli di Frascario e Frascarino che tenevano in feudo e lo stesso giorno i consoli genovesi decisero che tali castelli *pro defensione et munimine terrae et vallis de Sigestro et hominibus de partibus illis* non dovevano più essere infeudati, ma dovevano invece restare *in potestate comunis*, mentre i da Passano si impegnarono ad armare e mantenere al servizio della repubblica tre cavalieri(50). Ormai il dominio diretto di Genova si andava sostituendo a quello indiretto che poteva esercitarsi per mezzo di vassalli vincolati da giuramento(51).

In cambio i consoli di Genova promettevano ai da Passano di non turbare in alcuna maniera il possesso di castelli da loro tenuti e di non imporre *collectam* più grave a loro e ai loro dipendenti di quella che fossero costretti ad imporre ai conti di Lavagna: inoltre Genova avrebbe dato *in feudum* (ma qui il termine assume il significato di compenso, se non ancora quello di stipendio come avverrà più tardi) cinquanta lire all'anno; di tutto ciò i da Passano vengono investiti *in publico parlamento per astam unam cum vexillo cendati rubei*. Era una maniera per legare questi signori alla città dominante.

Qualche volta gli accordi tra Genova e i signori della zona sono determinati da pari interessi di difesa contro altri; è il caso della convenzione conclusa tra i signori di Lagneto e il comune di Genova il 5 novembre 1172 per fare guerra contro Opizzo e suo figlio Murruello marchesi Malaspina, da Chiavari a Rivarolo *usque crucem Rezii*(52). A fianco dei Malaspina si erano schierati i conti di Lavagna, sicché nel dicembre 1173 i consoli di Genova, a causa di siffatta presa di posizione che rendeva i da Lavagna *rebelles*, dichiaravano liberi da qualunque vincolo di

servitù numerosi servi di detti consoli, di modo che tali servi *mera puraque libertate, honore, commodo ac beneficiis floride civitatis romane perfruantur*, ciò che ci mostra anche come l'uso del diritto romano sia diffuso a Genova in questi anni: già abbiamo fatto notare lo scopo pratico di queste emancipazioni(53).

Ma anche i Malaspina furono battuti e il 4 marzo 1174 dovettero, tra l'altro, consegnare a Genova i castelli di Lerici, della Pietra e di Figarolo che sarebbero stati abbattuti, non solo ma dovettero accettare di non costruire fortificazioni *in toto monte Corvi* e da questo a Genova, verso la Scrivia e Voltaggio. Negli eventuali conflitti con i conti di Lavagna o con i signori di Passano e di Cogorno, i Malaspina dovevano prestare servizio nell'esercito genovese con venti militi e cento arcieri; Genova doveva però versare ai Malaspina lire 3.700 a titolo di compenso dei castelli da demolire(54).

Tutto serviva a Genova per dichiarare in suo possesso anche piccoli appezzamenti di terra, sul quale altri avrebbero potuto vantare diritti. Così in Chiavari il 31 gennaio 1178 i consoli di Genova rivendicavano al comune la proprietà di un terreno posseduto allora da Periace di Chiavari e ciò perché, per mezzo di testimoni era stato possibile dimostrare che tale terreno era *pro comuni in publicum et ab antiquo mare usque illuc habuisse decursum*. Noi diremo che apparteneva al demanio(55). E sarà bene rammentare che il castello di Chiavari fu costruito dai Genovesi proprio per tenere sotto controllo i conti di Lavagna e i loro alleati, tanto che i consoli di Genova si occuparono anche della sistemazione urbanistica del Borgo.

Nel 1184 i diritti feudali nella valle di Lavagna spettavano a Gaialdo de Meleda, il quale vi rinunciava (24 novembre) dopo aver ricevuto da Balduino di Medolico, castellano per Genova di Monleone, sessanta lire impegnandosi anche a demolire ogni fortificazione a Barbagelata, località dominante le valli dell'entroterra anche in direzione di Bobbio(56).

Col passare degli anni altri rami dei conti di Lavagna aderirono al giuramento del 1176: il 19 febbraio 1190 è la volta di Tebaldo figlio di Bertrame della Torre, dei conti di Lavagna, e di suo fratello Enrico(57); il 22 aprile 1193 è Ugolino figlio di Enrico Bianco dei conti di Lavagna a giurare *prescriptam conventionem et fidelitatem*, salva la fedeltà all'imperatore e al vescovo di Bobbio(58); nel 1203 sarà Ugo

Sicco a cedere tutti i suoi diritti nel luogo detto *Fabrica* presso Cogorno[59], mentre nella stessa zona Armanno conte di Lavagna e sua moglie cedono tutte le terre *in loco Olivetum*, confinanti con i beni di Enrico Bianco venendone poi reinvestiti dal comune di Genova[60]. Si veniva così sgretolando una consorteria o meglio un clan, che, con i suoi possessi, sbarrava la via all'espansionismo genovese.

Anche i signori di Vernazza nel 1207 promettevano ai consoli di Genova di essere pronti ad intervenire nell'esercito genovese con i loro uomini[61], sicchè un altro punto della costa veniva ad essere posto sotto il controllo della Repubblica; nel 1209 Enriguino di Poenzolo cedeva a Guglielmo Usodimare podestà di Sestri, Frascario, Moneglia e Framura per il comune di Genova, tutti i suoi diritti sul castello di Vernazza[62]. In più gli *homines* di Vernazza singolarmente giuravano di essere obbedienti a Genova e di adempiere a tutti gli ordini che loro fossero dati dai consoli o dal podestà di Genova. Non bastava quindi più la cessione da parte del *dominus*, era ora necessario che ciascun uomo del luogo prestasse il suo giuramento, perché il giuramento era un vincolo personale che legava anche religiosamente chi lo aveva prestato *ad Sancta Dei Evangelia*[63].

Possiamo chiudere questa parte ricordando quali erano i *feuda* (qui intesi come compensi) che il Comune di Genova passava a quei suoi vassalli che avevano interessi nella nostra zona.

Feudorum dominorum de Passano (ratio) est lib. 4 da pagarsi il giorno di Pentecoste; ai signori di Nascio andavano circa lire diciassette; il *feudum* dei signori di Lagneto era di lire cinquantatre divise tra i diversi consorti; ai conti di Lavagna quaranta lire; a Ugo Fieschi quattro lire; a Tedisio, Opizo, Ambrogio lire quattro. Ai Malaspina come *feudum* si dovevano versare lire cinquanta; a Bernardo di Meleda lire due e soldi dieci; ad Alberto de Nigro de Meleda e ai suoi consanguinei lire cinque; a Bernardo de Nigro de Meleda lire due; a Enriguino de Poenzolo lire quattro; a Balduino di Vezzano lire cinque; ad Ardizono de Vezzano lire otto; a Guinicio de Arcola lire quattro; ai signori di Poenzolo lire nove; ad Ardigo di Poenzolo lire cinque[64]. Da *domini* molti di costoro erano diventati, almeno per una parte dei loro possessi e diritti, stipendiarii del Comune di Genova, il quale veniva sostituendosi a quella classe, che, in aspetti più o meno importanti politicamente, economica-

mente e socialmente, era stata precedentemente la vera classe dominante. Ma ormai il sistema feudale aveva dato tutto ciò che poteva dare ed era in crisi anche per la stessa dialettica che ogni ordinamento porta sempre in se stesso. Però molti di questi clan(65), sia pure inurbandosi, assumeranno posizioni qualificanti nell'ordinamento comunale; sarà un'altra società, ma gli antichi signori feudali non avevano ancora detto la loro ultima parola.

Vi è però anche un altro punto sul quale ci pare necessario attirare l'attenzione ed è quello della posizione — proprio nel settore che stiamo considerando — dell'arcivescovo e della curia diocesana genovese.

La Chiesa, in età feudale, si usa dire che si era feudalizzata, diremmo forse meglio che aveva anch'essa adottato il sistema politico feudale vigente, perché — vivendo in quel tipo di società — non poteva farne a meno. Gli istituti giuridici disponibili erano quelli di una società feudale e la Chiesa se ne servì; che poi in molti casi ciò portasse ad una decadenza morale ed economica di molte chiese e della Chiesa stessa nel suo complesso è un altro discorso, sul quale non possiamo soffermarci, perché non è questo il luogo, né potremmo esaminare come certe forme di *defensiones*, come l'*advocatia* si trasformassero in pretesi diritti su beni e persone da parte dei titolari. Quel che può essere interessante è lo sforzo di recupero delle decime e dei servigi dovuti dagli abitanti di terre riconosciute proprie dell'arcivescovo di Genova, recupero iniziato da Siro II, i cui documenti sono nel Registro della Curia arcivescovile di Genova(66). Questa azione di rivendica iniziò verso il 1143, dato che nel proemio del Registro(67) si dice:

Domino Celestino papa cathedram apostolicam obtinente anno I

Domino Conrado rege in Italia regnante anno VI

Papa Celestino II (Guido di Castello) fu eletto nel settembre 1143, mentre per Corrado si era preso evidentemente come riferimento la data del 1138.

Quali furono i motivi che spinsero Siro a questa impresa? potremmo dire in genere che anche questa iniziativa risente ancora del movimento di riforma, appoggiato da papa Gregorio VII, diretto a dare alla Chiesa una indipendenza dai laici. Più precisamente nel Registro al capitolo *Incipit prologus de decimis huius archiepiscopatus*(68) si può leggere quanto qui riportiamo e che forse chiarisce maggiormente il movente pratico:

"Cum dominus Syrus Januensium Archiepiscopus in recuperandis bonis amissis ecclesie ianuensis magno studio laboraret, circa decimas recuperandas strenue vigilavit, quarum multe in suo Archiepiscopatu sic inique et confuse a laicis possidebantur et a multis eorum qui possedebant filiabus suis nubentibus pro patrimonio traderentur et a quibusdam velut seculares possessiones venderentur et distraherentur...".

In questo testo si richiama a questo punto il Concilio Lateranense II tenuto da papa Innocenzo II, dove si condannò — tra l'altro — l'uso che decime ecclesiastiche fossero tenute da laici(69); l'arcivescovo diede incarico al suo economo Alessandro di fare un'accurata inchiesta e di sapergli dire i nomi di coloro che detenevano tali decime *feudali et libellaria ratione* onde provvedere per farle rientrare nel patrimonio della diocesi.

Anche qui dunque un intreccio tra i diritti della Chiesa genovese e i pretesi diritti di quella classe dominante di feudali che già abbiamo visto e che vedremo di nuovo ricomparire. Cercheremo di esporre questo punto il più brevemente possibile, in modo da dare soprattutto un quadro complessivo.

A Sori un quarto delle decime era *de dominis Sumaripa et de vice comitibus de Palazolo*; nella pieve di Rapallo i conti di Lavagna ne avevano tre parti *in feudo* su dodici nel quartiere tra Rovereto e il torrente Memi e in più una parte nella *plebs de Rapallo*, nell'altro quartiere dal Memi al Boate, diviso per le decime in quattordici parti, troviamo Merulus de Castro che ne ha una parte *pro feudo*, una parte per ciascuno avevano Ottone de Mari e Bonifacio Visconte, la pieve ne aveva quattro parti e Santo Stefano cinque e mezzo *que fuerunt libellaria hominum de Rapallo... aliam partem tenent filii Advocati*, probabilmente quegli Avvocati che abbiamo già visto più sopra.

Per Rapallo i consoli di Genova nel 1144 sentenziarono che all'arcivescovo doveva spettare tutta la decima *quam tenebat Ingo pro feudo Advocati Rapalli*: l'Avvocato — e ci si riporta sempre all'antica investitura dell'arcivescovo di Milano — non solo godeva i redditi della sua carica, ma investiva in feudo anche una parte delle decime di quel territorio, in tal guisa l'*advocatia* si era trasformata da istituto destinato a tutelare gli interessi della chiesa, in un'investitura a carattere economico a tutto vantaggio dell'investito e della sua famiglia(70). Un'altra sentenza del 1147 riguarda ancora Rapallo, dove dai consoli di Genova si riconosce che le decime possedute da Roderico

dovevano essere invece di spettanza dell'arcivescovo(71).

Di vere e proprie regalie si parla nel 1151 quando sempre i consoli genovesi dichiarano che *fodra, pensiones, albergariae, collecta et dacita* tenute da Conone da Vezzano e dai figli del fu Ugo di Nascio spettavano invece all'arcivescovo(72). Sono *iura* che Federico I di Svevia avrebbe rivendicato a sè nella dieta di Roncaglia.

L'arcivescovo aveva anche dei *famuli* sia *de curia Sancti Michaelis de Lavania* sia *de curia Nervi*(73): si trattava di uomini — e se ne danno i nomi — vincolati a prestazioni e servizi a favore dell'arcivescovo e che confessano alla presenza di Siro e di *boni homines* di aver a suo tempo fatto giuramento di fedeltà ad Arialdo vescovo e ai suoi successori. Un legame che rientra nell'ambito della concezione feudale della società.

Questo brevissimo excursus possiamo chiuderlo con un documento che riguarda le *pensiones* che i conti di Lavagna tenevano *pro feudo pro archiepiscopo Ianue*:

"*Filii Pagani de Lavania videlicet Obertus Blancus et Girardus Scorza, isti colligunt pro feudum pensionem pro archiepiscopo Janue de villa Benesteri, de Levalli et de Mortedo prope plebi de Mari et de Cornio et de petinentiis iuxta mare et de Nasso et habent pensionem pro libellaria domus filiorum Tedisii, videlicet hoc quod tenent pro libellaria in loco qui dicitur Nei, de servis videlicet et de terra et in Rapallo et in Mazasco et in Clavari et in Sancta Iulia et in Levalli et in Cassao et in Varise... de qua libellaria dant pensionem solidorum novem et denariorum quatuor papiensis monete*"(73).

Si notino i diversi titoli di godimento, si parla di feudo e di concessione (o investitura) a livello, istituti ben diversi tra di loro, ma entrambi limitativi della piena disponibilità dei beni da parte del titolare del *dominium eminens*. A Lavagna vi era chi possedeva tali decime *sive per ecclesias* (cioè in quanto titolare di giuspatronato su chiese) *sive per marchiones* (cioé in quanto investiti dai titolari della marca genovese) *sive per dominum Archiepiscopum*, il quale, a suo tempo, aveva ceduto — e non andiamo a vederne i motivi — i suoi diritti(75): ora coloro che godevano le decime erano *omnes comites de Lavania, omnes domini de Cugorno, omnes domini de Turre*, tutti membri del gruppo parentale dei conti di Lavagna; a Sestri sono i da Vezzano, oltre ancora ai de Lavagna e i de Lagneto e i de Passano(76), a Moneglia i de Nascio(77).

Tra i vassalli dell'arcivescovo *qui sunt extra civitatem*(78) ricordiamo il marchese Opizo Malaspina, i conti di Lavagna, Girardo Scorza, Oberto Blancus, Tebaldo della Torre, tutti appartenenti alla classe dominante nella zona del lavagnese e in rapporti feudali appunto coll'arcivescovo e poi, come abbiamo visto, col Comune di Genova.

Possiamo da questi brevi appunti ricavare qual fosse la classe dominante nella Riviera Orientale? Secondo noi ciò non solo è possibile, ma evidente. E' vero che la società feudale, quella vera e non quella che sotto aspetti e forme diverse conserverà elementi di sopravvivenza fino al secolo XVIII, era in crisi, crisi dovuta — come già si disse — alla dialettica interna del sistema, ma anche dovuta al sostituirsi di un'economia monetaria di mercato ad una economia immobiliare di sopravvivenza. Il mercante che offriva in vendita al signore stoffe pregiate, profumi, oggetti preziosi provenienti da lontane terre (e sarebbe opportuno tener presente l'influsso dei rapporti con una civiltà assai avanzata e amante del lusso, quale quella islamica, conosciuta ed apprezzata attraverso le crociate) voleva esser pagato in moneta e non in giornate di lavoro di servi o in...spalle di porco. E Genova era proprio uno dei centri di questi mercanti; poteva essere quindi relativamente facile "riscattare" o comprare diritti da signori feudali affamati di quel danaro contante che a gran parte di loro non poteva esser fornito da poveri e piccoli feudi o possessi tenuti a qualsiasi titolo.

Tuttavia la classe dominante è proprio data da quei *domini*: sono i conti di Lavagna, sono i da Passano, i da Vezzano i da Lagneto, i Malaspina e via dicendo, mentre i loro arimanni, servi, *condicionales*, non fanno sentire una voce determinante o è a mala pena un sussurro.

Anche nei rapporti coll'arcivescovo compaiono sempre questi signori, detentori di diritti spesso usurpati e tuttavia esercitati da molto tempo, tanto da ritenerli ormai acquisiti quasi *per longam temporis prescriptionem*, se questa si fosse potuta opporre alla Chiesa.

E spesso, l'abbiamo visto, essi cedono terre e diritti a Genova per venirne poi reinfeudati; il Comune di Genova — che non si schierò apertamente contro Federico I di Svevia, il Barbarossa, nella lotta tra Comuni e l'imperatore, anche se provvide a rinnovare e rinforzare le mura cittadine — comprendeva questa situazione, perché in essa viveva. Basterebbe scorrere

gli elenchi dei nomi dei consoli di Genova di questi anni per constatare come tra essi compaiono membri delle famiglie feudali. Il primo Comune, dovunque, non è certo popolare.

Possiamo quindi concludere che — almeno per il secolo XII e l'inizio del XIII — la classe dominante nella Riviera Orientale era la classe feudale che ivi possedeva beni e diritti. Che più tardi Genova, con lotte anche cruenti, riuscisse a sostituirsi a questi signori e — in gran parte — a costringerli ad inurbarsi è un fenomeno noto e che esula dalla nostra vicenda. Sarà allora il momento in cui tutta la Riviera Orientale apparterrà al *Dominio de terraferma* e soltanto ogni tanto lampi di reazione verranno dagli indomabili Fieschi, che non rinunceranno a quei privilegi che la società medioevale non escludeva certamente. E, bisogna pur dirlo, i Fieschi continuarono a riscuotere simpatie in molte delle zone del Lavagnese.

Non è detto che la *Dominante* fosse più generosa e più comprensiva verso i suoi sudditi, di quel che erano stati i signori feudali verso i loro dipendenti.

Sarebbe una storia da riesaminare, ma... sarebbe un'altra storia.

Note

(1) *Ottone et Rahewini Gesta Federici I imperatoris*, II, 13, in M.G.H., Scriptores, Hannover-Lipsia, 1912 (ediz, in usum scholarum, p. 116).

(2) *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, I, n. 249, col. 223, in H.P.M.; Torino, 1854.

(3) A. FERRETTO *Da Portofino a Chiavari*, in "*Monografia storica dei porti dell'antichità della penisola italiana*", Roma, a cura del Ministero della Marina, 1905, p. 158.

(4) A. LATTES, "*Advocatia*" *nome locale ligure?* in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. 53, p. 118 — V. VITALE, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951, p. 75.

(5) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 468, col. 511, 28 maggio 1204.

(6) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 129, col. 128, gennaio 1147.

(7) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 239, col. 213, a. 1162.

(8) G. BARNI, *L'arimannia di Recco e la Chiesa milanese nel Genovesato*, in "*Rivista di storia del diritto italiano*", vol. XXVI-XXVII, 1953-1954.

(9) *Libri Feudorum*, II, 56.

(10) *Ottonis et Rahewini gesta Federici*, cit., IV, 7, p, 240.

(11) *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura L.T. BELGRANO, I, Roma, Istituto Storico italiano, 1890, p. 15. - *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I, Roma, Istituto Storico italiano, 1936, n. 25, p. 34.

(12) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 49, p. 59 — Liber iurium Reip. Gen. I, cit., n. 21, col. 31.

(13) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 50, p. 60 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 22, col. 32.

(14) *Annali Genovesi*, I, cit., p. 26 — *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I. cit., n. 59, p. 70.

(15) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 60, p. 71 - *Liber iurium Reip. Gen.*, I. cit., n. 32, col. 40.

(16) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I. cit., n. 61, p. 72.

(17) *Cod, diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 66, p. 80 — *Annali Genovesi*, I, cit., p. 27.

(18) *Cod. diplom, Rep. di Genova*, I, cit., n. 87, p. 107.

(19) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 88, p. 108.

(20) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 90. p. 110.

(21) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 92, p. 112.

(22) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 53, col. 62.

(23) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 98, p. 117 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 56, col. 64.

(24) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 99, p. 119 — *Liber iurium Reip. Gen.* I, cit., n. 61, col. 67.

(25) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 100, p. 120 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 61, col. 67.

(26) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 107, p. 127.

(27) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 113, p. 135. — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 72, col. 76.

(28) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 117, p. 139 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 76, col. 79.

(29) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 147, p. 184 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 107, col. 106.

(30) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 148, p. 186. — *Liber iurium reip. Gen.*, I, cit., n. 103, col. 103.

(31) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, n. 146, p. 183 — *Liber Iurium Reip. Gen.*, I cit., n. 102, col. 102.

(32) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, n. 150, p. 190 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 104, col. 104.

(33) *Liber iurium Reip. Gen*, I, cit., n. 133, col. 111 — *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, n. 149, pag. 189, nota 1.

(34) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I n. 151, p. 191 — *Liber iurium Rep. Gen.*, I, cit., n. 115, col. 112.

(35) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 152, p. 192 — *Liber iurium Rep. Gen*, I, cit., 116, col. 113.

(36) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 153, p. 198 — *Liber iurium Rep. Gen*, I, cit., n. 112, col. 111.

(37) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 154, 155, p. 193, 194 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 110, 111, col. 109, 110.

(38) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 156, p. 195.

(39) *Cod. diplom. Reg. di Genova*, I, cit., n. 206, p. 259 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 158, col. 147.

(40) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 207 — *Liber iurium* I cit., n. 170, col. 154.

(41) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 229, p. 279 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 179, col. 161.

(42) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 230, p. 280 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 182, col. 163.

(43) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 245, p. 296 — *Liber iurium Reip. Gen*, I, cit., n. 194, col. 171.

(44) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 276, 277, p. 335-336 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 219, 220, col. 191-192.

(45) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 278, p. 337 — *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 221, col. 193.

(46) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, I, cit., n. 286, 287, p. 359,361 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 225, 226, col. 195,196.

(47) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, Roma, 1938, n. 2 p. 4 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 242, col. 217.

(48) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 18, p. 54 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 247, col. 220.

(49) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 19, p. 56 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 248, col. 222.

(50) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 66, p. 140 —*Liber iurium Reip. Gen*, I, cit., n. 288, col. 263.

(51) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, n. 64, 65, p. 138, 139 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 286, 287, col. 262, 263.

(52) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 76, p. 161 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, n. 294, col. 272.

(53) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 83, 84, p. 174, 175 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 301, 302, col. 280,281.

(54) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 89, 90, p. 184,188 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 306, 307, col. 288,290.

(55) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 113, p. 246 —*Liber iurium Reip. Gen.*, I, n. 318, col. 306.

(56) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 147, p. 288 —*Liber iurium*, I, cit., n. 340, col. 325.

(57) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, II, cit., n. 193, p. 368 —*Liber iurium* cit., n. 373, col. 357.

(58) *Cod. diplom. Rep. di Genova*, III, Roma, n. 33, p. 96 —*Liber iurium Reip. Gen.*, cit., n. 408, col. 409.

(59) *Liber Iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 460, 461, col. 504, 505.

(60) *Liber Iurium Reip. Gen*, I, cit., 462, 463, col. 505, 506.

(61) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 486, col. 532.

(62) *Liber iurium reip. Gen.*, I, cit., n. 496, col. 546

(63) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 497, col. 547.

(64) *Liber iurium Reip. Gen.*, I, cit., n. 499, col. 550.

(65) J. HEERS, *Il clan famigliare nel Medio Evo*, Napoli, Liguori, 1976.

(66) *Il registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in *"Atti della società ligure di Storia Patria"*, II — 2, Genova, 1862. cfr. L. T. BELGRANO, *Illustrazione del registro arcivescovile*, in *"Atti della Società Ligure di Storia Patria"*, II — 1, 1861.

(67) *Registro della Curia* cit. p. 4.

(68) *Registro della Curia*, cit. p. 15.

(69) C.J. HEFELE, H. LECLERQ, *Historie des conciles*, Paris 1907-21 - R. METZ, *Historie des conciles*, Paris, 1964.

(70) *Registro della Curia* cit. p. 16.

(71) *Registro della Curia* cit. p. 79.

(72) *Registro della Curia* cit. p. 89.

(73) *Registro della Curia* cit. p. 153.

(74) *Registro della Curia* cit. p. 264.

(75) *Registro della Curia* cit. p. 17.

(76) *Registro della Curia* cit. p. 17.

(77) *Registro della Curia* cit. p. 18.

(78) *Registro della Curia* cit. p. 26.